

Deliberazione n. 76 di data 10/07/2019

Oggetto: Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il 6° comma dell'articolo 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che la “*Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale*”.

Visto il paragrafo 45 della circolare del Ministero dell'Interno n. 965/Ms. del 18 maggio 1967.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio, e dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la presente deliberazione rilevanza contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

PROCEDE

1. **Alla verifica** dello schedario elettorale che risulta tenuto regolarmente.
2. **Di riconoscere** il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi degli art. 182 e 183 c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
3. **Di evidenziare** come ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/1992, avverso alla presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa:
 - *opposizione* alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
 - *ricorso* giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, in alternativa *ricorso* straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.